



**Prof. Dr. Roberto Belotti**  
Commercialista  
Revisore legale  
Università Cattolica S. Cuore

**Dr. Simone Quarantini**  
Commercialista  
Revisore legale

**Dr.ssa Monica Pedercini**  
Commercialista  
Revisore legale

**Dr. Paolo Garbellini**  
Commercialista  
Revisore legale

**Dr.ssa Francesca Garbellini**  
Dottore in economia

**Dr.ssa Manuela Salamone**  
Dottore in economia

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

## Circolare flash n. 17

### Oggetto: “Bonus giovani”: pubblicato il decreto attuativo

#### **PREMESSA**

Il Decreto Legge n. 60 del 7 maggio 2024 (c.d. Decreto Coesione), convertito in Legge n. 95 del 4 luglio 2024, contiene una serie di misure in materia di lavoro volte alla promozione dell’occupazione. In particolare, l’articolo 22 del DL n. 60/2024 ha introdotto un esonero (c.d. “**Bonus Giovani**”) al fine di favorire l’occupazione giovanile stabile nel settore privato.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto Coesione, con il Decreto Interministeriale n. 66/2025 (pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro - Sezione “Pubblicità legale” il 9 maggio 2025) sono state definite le modalità attuative del c.d. “Bonus Giovani”, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

#### **SOGGETTI INTERESSATI**

Ai datori di lavoro privati che **assumono/trasformano personale non dirigenziale**:

- a tempo **indeterminato**,
- dal **1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025**,

è **ricosciuto l’esonero** totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico relativamente ai **dipendenti** che, alla data di **assunzione/trasformazione**, non abbiano compiuto **35 anni** e **non** siano mai stati occupati a **tempo indeterminato**.

La richiesta del Bonus valida per tutto il territorio nazionale è “svincolata” da quella “speciale” per l’**area ZES** (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). Pertanto:

- i datori di lavoro privati che abbiano assunto/trasformato a tempo indeterminato dipendenti under 35 **dal 1° settembre 2024** possono accedere al beneficio di massimo **500 euro mensili**;
- per i contratti nella **Zona Economica Speciale**, l’esonero maggiorato (pari ad un massimo di **650**



**euro mensili**) segue invece la disciplina europea che prevede la possibilità di effettuare la domanda dell'incentivo dopo l'autorizzazione della Commissione Europea (approvata in data 31 gennaio 2025) e ne definisce rigidamente l'iter.

Zona	Periodo di validità	Importo massimo
Tutto il territorio nazionale	dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025	500 euro mensili
Area ZES Unica	dal 31 gennaio 2025 (e comunque dopo la richiesta all'INPS) al 31 dicembre 2025	650 euro mensili

L'esonero spetta altresì:

- anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- con riferimento ai soggetti che alla data di assunzione siano stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in esame.

## ESCLUSIONI

Il "Bonus Giovani" **non si applica** ai rapporti di **apprendistato** e di **lavoro domestico**.

**Sono esclusi dall'applicazione** del beneficio "speciale" **per l'area ZES** i soggetti che soddisfano i requisiti di "**impresa in difficoltà**" di cui al punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 46 della Legge n. 234/2012.

## MISURA E DURATA

L'incentivo:


- consiste nell'**esonero** dal versamento del **100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a **500 euro su base mensile** per ciascun lavoratore;
- spetta, nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ai datori di lavoro privati che, **dal 31 gennaio 2025** (data di autorizzazione della Commissione europea), e comunque dopo la richiesta all'INPS, e **fino al 31 dicembre 2025**, assumono lavoratori con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (c.d. area ZES), l'esonero spetta nel limite **massimo di importo pari a 650 euro** su base mensile per ciascun lavoratore, e comunque nei limiti della spesa autorizzata, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.

L'ammontare dell'agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali.



L'esonero "Bonus Giovani" è riconosciuto per un periodo **massimo di 24 mesi**.



### CUMULABILITÀ

L'esonero **non è cumulabile** con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, **ma è compatibile**, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (ex art. 4, D.Lgs. n. 216/2023).

### CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

La fruizione dell'esonero è subordinata al rispetto:

- delle condizioni di cui all'articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006 (regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali);
- dei principi generali indicati nell'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

In particolare, l'esonero contributivo **spetta ai datori di lavoro** che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, **non hanno proceduto a licenziamenti** individuali per **giustificato motivo oggettivo** ovvero a **licenziamenti collettivi** (Legge n. 223/1991) nella medesima unità operativa o produttiva.

Comporta la **revoca dell'esonero**, con recupero del beneficio già fruito, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del lavoratore con l'esonero, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata.

### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per accedere all'esonero è **necessario inoltrare domanda telematica all'INPS**, nei modi e nei termini che sono stati definiti dall'Istituto con apposita circolare. L'istanza deve contenere:

- i dati identificativi dell'impresa;
- i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
- la tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
- la retribuzione media mensile e l'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro agevolato;
- l'indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

**Dopo gli opportuni controlli**, il datore viene ammesso a beneficiare dell'esonero e l'INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione.



La domanda all'INPS deve essere presentata **prima di assumere** per i soggetti con **sede di lavoro nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno** (che, come già evidenziato, comprende le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). Il decreto in esame evidenzia che le suddette assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.

In questo caso,

- a) la domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS;
- b) a seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e
- c) al richiedente è assegnato un termine perentorio di 10 giorni per provvedere all'assunzione che dà titolo all'incentivo e ai connessi adempimenti telematici obbligatori.

**Qualora nel periodo compreso tra il 01/09/2024 ad oggi abbiate assunto lavoratori che alla data di assunzione avevano 34 anni e 364 giorni o abbiate trasformato a tempo indeterminato i lavoratori in forza con la medesima età, vi chiediamo di fornirci il modello C2 del lavoratore per poter verificare se potete rientrare nell'incentivo.**

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 15.05.2025

Cordialmente  
(Prof. Dr. Roberto Belotti)  
(Dr. Simone Quarantini)